



Sentenza n. 184 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Daria De Pretis
decisione del 5 luglio 2023, deposito del 29 settembre 2023
comunicato stampa del 29 settembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ord. nn. [23](#) e [30](#) del 2023

parole chiave:

FEDERAZIONI SPORTIVE – LIMITI DEI MANDATI – PROPORZIONALITÀ –
RAGIONEVOLEZZA

disposizioni impugnate:

- art. 16, comma 2, del [decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242](#), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 8;
- art. 6, commi 1 e 2, della [legge 11 gennaio 2018, n. 8](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità – accoglimento parziale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con due distinte ordinanze, ha sollevato rispetto agli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, primo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, co. 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (come sostituito dall'art. 2, co. 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 8), e dell'art. 6, co. 1 e 2, della stessa legge n. 8 del 2018, «nella parte in cui esclud[ono] agli associati della FIT la possibilità di candidarsi nell'ambito degli organi direttivi qualora abbiano già svolto tre mandati elettivi».

Secondo il rimettente, infatti, le norme risultavano adottate in violazione, anzitutto, degli artt. 2, 3 e 18 Cost., in quanto la definitiva incandidabilità dei soggetti interessati dopo lo svolgimento del terzo mandato, prevista dalle norme censurate, avrebbe finito per rappresentare una misura sproporzionata e irragionevole rispetto agli obiettivi che il legislatore si era prefissato, soprattutto perché incidente su associazioni sportive, ossia su associazioni di diritto privato che contribuiscono allo sviluppo della personalità dell'individuo nell'ambito di una formazione sociale come la Federazione sportiva.

Per le stesse ragioni, inoltre, si sarebbe determinata anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono la libertà

di associazione, nonché degli artt. 41 e 42 Cost., perché le restrizioni della libertà di iniziativa economica privata non dovrebbero mai sfociare nell'arbitrarietà e nell'incongruenza (e quindi nell'irragionevolezza) delle misure adottate per assicurare l'utilità sociale, e, infine, degli artt. 2 e 48 Cost., in quanto le disposizioni censurate avrebbero determinato una limitazione sproporzionata rispetto agli obiettivi prefissati del diritto di elettorato passivo, avente carattere inviolabile.

La Corte ha dichiarato le questioni sollevate in parte **inammissibili** e in parte **fondate**. In particolare, nel proprio incedere argomentativo, il giudice delle leggi prende anzitutto le mosse da una premessa relativa alla **irrelevanza dello *jus superveniens***. Infatti, dopo aver dato conto del fatto che, nelle more della decisione, l'art. 16, co. 2, cit. è stato modificato dalla legge n. 112 del 2023 (che in sede di conversione ha aggiunto l'art. 39-bis nel d.l. n. 75 del 2023), la Corte chiarisce che, comunque, in forza del principio *tempus regit actum*, il rimettente deve decidere applicando le norme all'epoca vigenti, risultando così del tutto ininfluenti le successive modifiche dell'art. 16 di cui si è dato conto, rispetto alle questioni sottoposte al relativo scrutinio.

Il Collegio, inoltre, sempre in via preliminare, ritiene opportuno effettuare una precisa **delimitazione del *thema decidendum***, che, nonostante la mancata indicazione da parte delle ordinanze di rimessione, viene ristretto all'**ultimo periodo del co. 2 dell'art. 16**, in quanto unica disposizione cui può essere realmente ricondotto il divieto di candidatura oltre il terzo mandato per le cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

Sempre in quest'ottica poi, la Corte, alla luce dell'impossibilità di estendere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, esclude la possibilità di prendere in considerazione la questione sollevata rispetto all'**art. 3 Cost.** per come formulata dalle parti private costitutesi nel giudizio di costituzionalità, in quanto distinta rispetto a quella sollevata dai rimettenti.

Il giudice delle leggi dichiara, poi, l'**inammissibilità sia delle questioni inerenti all'art. 6, co. 1 e 2, della legge n. 8 del 2018** per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza, sia di quella relativa all'art. 16, co. 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, laddove si fa specifico riferimento all'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche in questo caso per carenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza.

La questione sollevata in riferimento al cit. art. 16, co. 2, viene, però, dichiarata fondata, con specifico riferimento agli artt. 2, 3 e 18 Cost.

Per pervenire a tale conclusione, il giudice delle leggi ricorda come quella assicurata dall'art. 18 Cost. rappresenti un'ampia e significativa garanzia costituzionale della libertà di associazione, che si traduce nella tutela di un ventaglio di diritti correlati a tale libertà, i quali, anche al di là del diritto dell'individuo di associarsi, **si estendono anche alla protezione degli organismi** nei quali gli stessi individui agiscono in forma associata.

A venire in evidenza è pur sempre una libertà suscettibile di un più generale bilanciamento con altri diritti o interessi pubblici di analogo rango, con conseguente astratta ammissibilità, quindi, di un limite ai mandati nell'assunzione di incarichi federali.

Tuttavia, per verificare se simile limitazione risulti nel caso di specie ragionevole, la Corte costituzionale sottopone l'art. 16, co. 2, ultimo periodo, cit. al c.d. test di proporzionalità.

In questo senso, affronta dapprima il discorso relativo alla **legittimità del fine perseguito dalla norma limitativa**, che individua nell'intento di stimolare e sostenere un ricambio direttivo ai vertici delle federazioni sportive nazionali, e di sottrarle al rischio di cristallizzazioni nell'assetto gestionale, al fine di garantire efficienza e credibilità alle

istituzioni sportive del Paese. Secondo il Collegio, dunque, a venire in evidenza è una finalità che non risulta, né arbitraria, né pretestuosa, e che, in quanto tale, consente alla norma impugnata di **superare il primo passaggio del test di proporzionalità**.

Il test fallisce, tuttavia, con riguardo al **secondo momento**, inerente alla verifica relativa all'introduzione, da parte della norma censurata, fra le diverse misure idonee a soddisfarne la *ratio*, di quella **meno restrittiva degli interessi coinvolti**.

In questo caso, infatti, secondo la Corte, l'esito della verifica non può che essere **negativo**, e ciò a causa del **carattere drastico** della misura del divieto definitivo e irreversibile di ricoprire cariche direttive di un'associazione privata per avere già ricoperto in passato le medesime cariche per un determinato periodo. Ad avviso del giudice delle leggi, infatti, simile limitazione si risolve in una **compressione oltre il necessario degli interessi coinvolti**, con conseguente violazione del principio di proporzionalità, in quanto l'obiettivo della norma ben potrebbe essere perseguito in modi che limitino nei termini di quanto strettamente necessario il sacrificio dell'interesse dell'aspirante candidato che abbia in precedenza rivestito cariche direttive.

Senza contare poi anche l'**ulteriore profilo di irragionevolezza** della previsione censurata, che, secondo il Collegio, emerge laddove si consideri la particolare ipotesi degli organi territoriali, nel senso che il divieto *de quo* rischia di creare difficoltà nel reperimento dei candidati, considerato anche il carattere non retribuito delle cariche di cui trattasi.

È per tali ragioni che la Corte costituzionale giunge, pertanto, alla declaratoria di **illegittimità costituzionale dell'art. 16, co. 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999**, con riferimento all'inciso «, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate», nella parte in cui estendeva agli organi territoriali in questione il divieto posto dall'art. 16, co. 2, secondo periodo, del medesimo d.lgs. n. 242 del 1999, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 39-bis del d.l. n. 75 del 2023, come convertito, con connesso **assorbimento** delle questioni relative ai rimanenti parametri costituzionali invocati dalle ordinanze di rimessione (artt. 41, 42 e 48 e 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 11 CEDU).

Jacopo Ferracuti